INTRODUZIONE

Capitolo I

IL DIRITTO ROMANO E IL SUO STUDIO

§ 1. *Il diritto romano, le sue fasi e il suo studio*

1. *Il diritto romano.* — Oggetto del nostro studio è il diritto romano, cioè il complesso delle norme giuridiche che ressero la vita del popolo romano dalle remote origini sino alla grande compilazione ordinata da Giustiniano Imperatore di Oriente (527-565 d. C.). Circa il termine iniziale abbiamo parlato di remote origini, giacchè la fondazione di Roma a data fissa, come pretende la tradizione (la quale sa persino precisare il giorno, 21 aprile 754 a. C.), è mera leggenda, e d'altro canto si può ritenere che gli istituti fondamentali del diritto romano preesistessero alla organizzazione di quella comunità politica che si chiamò « civitas » romana. Circa il termine finale, gli storici del diritto assumono la compilazione di Giustiniano, e non altre date che nella storia politica sembrano più significative (ad es. il 476, data della cosiddetta caduta dell'Impero romano d'Occidente, o il 395 data della morte di Teodosio, che segna la definitiva separazione fra oriente e occidente incamminati per opposti destini, o infine, per l'Italia, il 568, data dell'invasione dei Longobardi) perchè la compilazione giustinianea chiude veramente e corona tutto un periodo dell'evoluzione del diritto romano, di cui si pone come punto d'arrivo: l'evoluzione successiva, in Oriente e in Occidente, ha come punto di partenza la compilazione di Giustiniano.

A ciò si aggiungono due ulteriori considerazioni, di valore anche maggiore, cioè: *a*) che noi moderni conosciamo il diritto romano in massima parte attraverso i libri della

compilazione giustinianea, e solo in piccola parte attraverso documenti e monumenti pervenuti all'infuori di essa; e ciò vale non solo per il diritto giustinianeo, ma anche per quello delle fasi precedenti, onde la compilazione giustinianea è per noi fonte principalissima ed insostituibile di conoscenza del diritto romano; *b*) che l'immensa influenza esercitata dal diritto romano sulla civiltà europea fino a noi è stata assicurata dal diritto romano nella forma assunta nella compilazione giustinianea (diritto romano giustinianeo). Perciò anzi per molti secoli oggetto di studio è stato soltanto il diritto giustinianeo — e ciò è giustificato dalla circostanza che per molti secoli il diritto giustinianeo fu diritto vigente in molti paesi d'Europa — e solo a partire dal secolo XVI cominciò a essere oggetto di interesse scientifico anche il diritto pregiustinianeo. E certo, specialmente oggi che il diritto romano non è più, salvo scarse eccezioni, diritto vigente in nessun luogo, anche lo studio del diritto romano pregiustinianeo non è privo d'importanza, sia perchè evidentemente il diritto giustinianeo non può compiutamente intendersi se si ignora il diritto anteriore, sia perchè l'indispensabile funzione formativa dell'educazione giuridica, che giustifica lo studio del diritto romano, è svolta non solo dal diritto giustinianeo, ma anche, in grado uguale se non maggiore, dal diritto anteriore, specialmente dal diritto elaborato dai grandi giureconsulti.

2. *Le fasi di sviluppo del diritto romano.* — Già da quanto abbiamo sopra detto in modo generico del diritto romano risulta che il diritto è un fenomeno sociale: perchè si abbia diritto occorre che vi sia una società, una collettività organizzata. Ma se il diritto ha per fine il regolamento della vita sociale, dovrà esservi corrispondenza tra diritto e condizioni della società la cui vita è chiamato a regolare ed entro cui è sorto. Di qui viene la conseguenza che non può esservi un solo diritto, ma che vi sono invece tanti diritti quanti sono i popoli, o meglio quante sono le collettività organizzate (e pertanto non ci sembra possibile aderire alla concezione di un diritto naturale basato sulla ragione e comune a tutti i popoli). Di qui ancora l'altra conseguenza,

in questa sede più rilevante, che il diritto di una stessa collettività organizzata non è qualcosa di statico ed immutabile, ma anzi varia con il variare delle condizioni di civiltà di quella. E giacchè l'esperienza insegna come le condizoni di civiltà siano quanto mai variabili, così dobbiamo necessariamente ammettere, anche in ciò confortati dall'esperienza, che il diritto è soggetto a variare anche nel tempo (principio dell'evoluzione del diritto). Erreremmo peraltro se ritenessimo che le variazioni del diritto nel tempo procedano secondo una direttiva costante e un moto uniforme. Al contrario si debbono distinguere momenti di crisi, in cui le variazioni avvengono su larga scala e magari tumultuariamente, i quali separano più o meno lunghi periodi in cui lo sviluppo è più lento e uniforme, e in cui il sistema giuridico presenta caratteri propri e diversi da quelli degli altri periodi. Onde in ogni diritto si possono riconoscere fasi di sviluppo, ognuna con caratteristiche sue proprie.

A questa legge generale non si sottrae il diritto romano, del quale perciò passiamo a esaminare le fasi di sviluppo.

Da quanto si è detto sopra discende che le varie fasi di sviluppo debbono essere separate da momenti di crisi, in cui si verificano profondi mutamenti in tutta la civiltà. Ciò evidentemente impedisce di considerare queste crisi come qualcosa che avviene a data fissa: si tratta dell'azione di cause complesse che operano per lungo periodo di tempo; nè d'altra parte l'evoluzione del diritto, cioè la reazione di esso alle cause che spingono alla sua trasformazione, avviene contemporaneamente per tutti gli istituti, ma ora è più celere ora più lenta, e non senza residui della fase precedente. Ciò posto, nel diritto romano eviteremo di assumere come fasi di sviluppo periodi corrispondenti a quelli in cui si suol dividere la storia politica, e che del resto poco dicono anche là, bensì assumeremo come momenti di separazione le due grandi crisi attraversate dal popolo romano nel corso della sua storia e che ne investirono tutta quanta la civiltà: una la crisi conseguente alle guerre puniche, in cui Roma da piccolo comune italico si trasformò in una grande potenza mondiale; l'altra la crisi del III-IV secolo d. C. in cui il centro di gravità dell'Impero si trasportò dall'Ita-

lia all'Oriente, cioè in ambiente completamente diverso, e il Cristianesimo si pose come religione di Stato.

Sulla base di queste premesse avremo dunque:

a) fase del comune di Roma e del diritto quiritario, dalle origini alle guerre puniche. In questa fase Roma è un piccolo stato-città italico a economia prevalentemente agricola e con orizzonti e interessi limitati. Semplici pertanto e relativamente poche le relazioni della vita sociale prese in considerazione dal diritto, onde i caratteri peculiari di questo: pochi e semplici istituti, negozi solenni e con formulario verbale. Inoltre la società non presenta una sola collettività organizzata, ma una serie di gruppi concentrici: lo stato-città (« civitas »); ad essere esatti dovremmo considerare anche organizzazioni superiori alla città, giacchè almeno le città appartenenti ad una medesima stirpe sono unite in leghe o confederazioni; la « gens »; la « familia ». Semplicissimo, come vedremo, il sistema delle fonti: dapprima la consuetudine, sviluppata dall'interpretazione giurisprudenziale, cui successivamente si aggiunge la posizione di norme giuridiche da parte di organi dello Stato (« lex »). In questa fase ha luogo la formazione del nucleo sostanziale del diritto di Roma, il « ius civile » in senso tecnico: evento di importanza fondamentale perchè nelle fasi successive, in cui del resto lo sviluppo del « ius civile » non si arresta, intorno al sistema del « ius civile » altri sistemi si porranno (« ius gentium », « ius honorarium ») che in parte ne limiteranno la efficacia, ma il «ius civile» resterà sempre il muro maestro della vita giuridica del popolo romano;

b) fase dello Stato romano-italico e della molteplicità dei sistemi, dalle guerre puniche alla crisi del III-IV secolo d. C.; corrisponde all'epoca del massimo fulgore della civiltà romana. In conseguenza delle guerre puniche Roma diventa una grande potenza, poi la massima potenza del mondo antico, centro infine di un grande impero, comprendente l'intero bacino del Mediterraneo. Tali fatti hanno, come del resto è noto, portato a profondi mutamenti in tutta quanta la civiltà romana; radicalmente mutata è l'economia che non è più, o non è più prevalentemente, agricola, bensì mercantile. Dal che scaturisce una serie di nuovi rapporti

sociali che ottengono protezione giuridica, provocando l'allargamento del sistema del diritto. Non solo continua lo sviluppo del « ius civile », ma accanto ad esso si pongono due nuovi sistemi di norme: dapprima il « ius gentium », inteso come diritto sorgente dal traffico internazionale (perderà poi l'autonomia, per riversarsi parte nel « ius civile », parte nel « ius honorarium »), poi il « ius honorarium », inteso a integrare e a correggere il « ius civile » là dove questo era incompleto o difettoso. Questa fase, oltre ad essere caratterizzata dall'accennata molteplicità di sistemi, ognuno dei quali ha proprie fonti di produzione e diverso fondamento, è altresì l'età in cui il movimento giuridico è diretto dalla grande giurisprudenza romana che portò l'arte del diritto a insuperate altezze (onde si parla anche di diritto classico). Specialmente attraverso il « ius gentium », per il cui tramite istituti di origine straniera assunsero cittadinanza romana, il diritto tende a universalizzarsi, ma, come nell'Impero mondiale la preminenza spetta pur sempre a Roma e all'Italia, così il diritto mantiene sostanzialmente il suo carattere nazionale romano. Ma se l'espansione ha l'effetto di modificare ma non di sovvertire l'ordinamento romano, tuttavia accanto a questo coesistono nell'unione imperiale vari altri ordinamenti giuridici, gli ordinamenti provinciali, a struttura prevalentemente monarchica, la cui pressione sulla « civitas » finirà gradualmente per sostituire il precedente sistema della molteplicità di ordinamenti con l'unità della monarchia assoluta.

E certo la costituzione del principato ebbe notevoli effetti anche nel campo del diritto, non solo perchè il principe si pose come organo di produzione di norme giuridiche, attività che in prosieguo di tempo esercitò con sempre maggior larghezza, ma anche perchè egli, che intervenne a regolare anche le altre fonti del diritto, si atteggiò sempre più ad unico organo attivo di produzione di norme giuridiche. Onde, mentre formalmente rimane inalterata la molteplicità dei sistemi (è solo da rilevare che il « ius civile » riceve nuovo sviluppo, confluendovi la produzione giuridica imperiale, mentre con Adriano, il « ius honorarium » si cristallizza), in realtà le fonti tendono a ridursi a due sole: la

volontà imperiale e la giurisprudenza, nella quale confluisce il diritto prodotto da tutte le altre fonti;

c) fase postclassica o della monarchia assoluta, dalla crisi del III-IV secolo a Giustiniano. Come già si è detto, nel corso del III secolo lo Stato romano, sotto la pressione di forze esterne e interne, subì una profonda crisi: all'inizio del IV secolo la crisi si può ritenere risolta con il superamento della precedente forma di compromesso fra lo stato-città e la monarchia assoluta costituita dal principato con la affermazione della seconda, ma il centro di gravità dell'Impero è passato da Roma e dall'Italia a Costantinopoli e alle province orientali (la cui maggior forza di resistenza è confermata dal fatto che l'Impero Romano vi perdura, senza soluzione di continuità, fino al 1204, anno della presa di Costantinopoli da parte dei Crociati e conseguente costituzione dell'Impero feudale latino d'Oriente, se non sino al 1453, anno della presa di Costantinopoli da parte dei Turchi) in paesi cioè fra i meno penetrati dalla civiltà romana e che avevano elaborato una civiltà propria. Occorre tener presente che, secondo un vecchio principio dello stato-città, per tutta l'epoca nazionale romana il diritto romano si applicava ai soli cittadini romani: i provinciali, come tali fuori della cittadinanza romana, continuavano ad esser retti dai vari diritti nazionali. Nel 212 Caracalla estese la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'Impero, determinando quindi la fine della coesistenza dello stato-città con altri ordinamenti a diversa struttura, il che teoricamente avrebbe comportato l'applicazione a tutti del diritto romano, ma ciò non avvenne senza contrasti, senza reazioni da parte dei vari diritti locali, senza recezioni nel diritto ufficiale, specialmente quando, con Costantino, la provincia prevalse in modo definitivo sul centro. Dobbiamo ancor tener conto del fatto che non è più la giurisprudenza a dirigere l'evoluzione del diritto: questa, mal guidata da una legislazione imperiale non di rado oscillante e caotica, finisce con l'essere nelle mani della prassi delle varie province. Nè può porsi in seconda linea l'influenza della rivoluzione religiosa (anzi non soltanto religiosa) rappresentata dall'avvento del Cristianesimo. Il gioco di tutti questi

vari fattori, in qual misura però ciascuno è assai controverso, non potè a meno di operare le più profonde modificazioni, in tutto il sistema giuridico. Non solo le fonti del diritto, secondo la già rilevata tendenza manifestatasi alla fine della fase precedente, si riducono a due sole, la volontà imperiale (« lex », « leges »), sola fonte attiva, e le opere della giurisprudenza da cui si desume la conoscenza dell'antico diritto (« ius vetus », « iura »), ma, dato che l'evoluzione si svolge in ambiente completamente diverso dall'originario non solo per condizioni materiali ma anche e più per orientamenti spirituali, tendono a cadere tutti gli elementi nazionali romano-italici: la struttura degli istituti sembra rimanere immutata, ma dentro di essa assai spesso il contenuto è nuovo. L'evoluzione culmina con Giustiniano, il quale da un lato ritorna consapevolmente verso le tradizioni romane, e dall'altro fa largo posto alle nuove tendenze. Ma proprio per questo duplice aspetto dell'opera di Giustiniano, rivolta contemporaneamente al passato e al presente, si compie il processo di universalizzazione del diritto romano: esso ha così assunto il carattere che ne spiega la preminente funzione svolta, e proprio come diritto giustinianeo, nella civiltà europea.

3. *Lo studio del diritto romano e le ragioni che lo giustificano.* — Secondo gli ordinamenti oggi vigenti e collaudati dall'esperienza di decenni, il diritto romano nelle università italiane è oggetto (tralasciando i vari eventuali insegnamenti complementari) dei tre seguenti insegnamenti fondamentali: diritto romano, istituzioni di diritto romano, storia del diritto romano.

Il diritto romano è un corso approfondito, di durata oltreannale, in cui si espone una parte soltanto della disciplina, ma con il corredo di un completo apparato esegetico-critico. Le istituzioni sono un insegnamento di carattere elementare, destinato ai principianti e inteso ad esporre i principî fondamentali, e, sommariamente, in modo sistematico, gli istituti del diritto privato: merita qui rilevare che la distinzione tra questi due primi insegnamenti risale alle diverse parti della compilazione giustinianea, una delle quali è ricordata anche nel nome, se non addirittura agli

stessi giureconsulti romani (1). Infine la storia del diritto romano è intesa ad esporre gli istituti nel loro divenire e nella loro evoluzione storica.

Il diritto romano non è oggetto di studio nelle sole università italiane, ma, sia pure con intensità diversa e variabile da paese a paese, anche nelle università di quasi tutti gli altri paesi del mondo, compresi quelli in cui il diritto romano non è mai stato diritto vigente, ad esempio l'Inghilterra, ovvero che solo di recente hanno ricevuto la civiltà europea, e anzi in generale è riuscito a superare vittoriosamente i tentativi antichi e recenti di bandirlo. Come si spiega tutto ciò? E perchè non è lo stesso di altri diritti dell'antichità, che pur sono un possibile oggetto di studio scientifico, come il greco? (2) Vediamo di rispondere a queste domande.

Già il fatto ora rilevato della preminenza del diritto romano nei confronti degli altri diritti antichi dimostra che il motivo non deve ricercarsi in un mero interesse culturale, quale potrebbe essere quello che spinge a indagare tutti i monumenti del passato. L'altra circostanza poi che il diritto romano è universalmente oggetto di studio deve farci ritenere insufficiente il motivo, a prima vista ovvio, che il diritto romano è studiato perchè è il prodotto più cospicuo dello spirito nazionale romano, e la storia del popolo

(1) Nella riforma degli studi giuridici, attuata da Giustiniano con la « constitutio » « Omnem », contemporaneamente alla pubblicazione del Digesto, egli impose che agli studenti del primo anno si cominciassero a esporre le « Istituzioni » e successivamente si passasse ai « Digesti ». Ma dalla stessa « constitutio » si apprende che, prima, lo studio del diritto si iniziava con le Istituzioni di Gaio; si sa inoltre che fin da quando si ebbe un insegnamento del diritto, questo si divideva in un « Instituere » di carattere elementare, e in un « Instruere » di carattere approfondito.

(2) Con i più perciò non approviamo la tendenza verso la cosiddetta storia del diritto antico, nella quale il diritto romano viene messo alla pari di tutti gli altri diritti dell'antichità, perchè non tien conto (dovremmo dire volutamente) della particolare funzione che ha lo studio del diritto romano e della sua importanza per la civiltà europea, quale gli altri diritti dell'antichità non hanno. Non sarà inutile notare che questa tendenza ebbe una consacrazione ufficiale nella Germania nazionalsocialista, appunto allo scopo di eliminare lo studio del diritto romano.

romano è parte integrante della nostra storia: sarà questo un motivo valevole per noi, ma anche solo per noi, e potrà spiegare perchè nelle nostre Università si faccia al diritto romano più larga parte che altrove, ma non basta a darci ragione del perchè si studi il diritto romano. Deve esservi dunque un interesse della vita attuale che ne giustifica lo studio, interesse universale e proprio solo del diritto romano: in realtà esso è oggetto di studio perchè ritenuto indispensabile per l'educazione giuridica odierna.

Si potrebbe pensare a ragioni di carattere intrinseco, sia cioè al fatto che l'evoluzione del diritto è stata opera in massima parte della giurisprudenza che ne promosse lo sviluppo specialmente in occasione dell'applicazione ai casi concreti, cioè con mirabile aderenza alla realtà, sia al modo di formazione delle fonti giustinianee, che per lo più contengono appunto decisioni di casi concreti, e perciò sono ottima palestra per l'educazione dell'interprete il quale deve addestrarsi a ricavarne la norma. Ma anche questo è un motivo certo non secondario, tuttavia di efficacia piuttosto mediata e indiretta.

Si pensi che in definitiva il diritto romano è quanto il mondo antico ha trasmesso a noi nel campo del diritto, così come, ad esempio, la filosofia greca è quanto ci ha trasmesso nel campo del pensiero. Ancora, perchè a noi interessa in generale l'antichità classica? Evidentemente perchè essa è parte essenziale del nostro patrimonio culturale di europei, e cioè uno degli elementi essenziali della civiltà europea. Così la filosofia greca interessa oggi, diversamente da altre filosofie, pur considerevolissime, dell'antichità, perchè il pensiero greco è in sostanza parte integrante del nostro pensiero, cioè è elemento essenziale della civiltà europea. Analogamente dunque il diritto romano interessa oggi ed ha importanza anche oggi perchè elemento essenziale della civiltà europea, perchè rappresenta per la civiltà europea nel campo del diritto quel che la filosofia greca rappresenta nel campo dello spirito. Al riguardo naturalmente nulla rileva che il diritto romano oggi non sia più diritto vigente e che nemmeno potrebbe mai essere più diritto vigente: anche il pensiero greco è stato superato nel posteriore pen-

siero europeo, nè evidentemente oggi sarebbe possibile accontentarsi delle posizioni filosofiche dei Greci, tuttavia è pur sempre un punto di partenza cui nessuno potrebbe rinunciare.

Del resto un breve sguardo alle vicende storiche del diritto romano dopo Giustiniano serve a chiarire come e perchè ciò sia avvenuto, e permette di aggiungere qualche ulteriore considerazione.

Abbiamo già osservato come il diritto giustinianeo avesse, e fosse anche destinato ad avere, carattere universale: in realtà però, se potè esser subito introdotto nell'Impero d'Oriente, dove del resto non mancarono le resistenze anche vivaci, e dove, inquinato da elementi estranei, continua tuttora a vivere, in Occidente potè dapprima essere introdotto soltanto in Italia. Inoltre in Occidente, dove frattanto sulle rovine dell'Impero romano le varie stirpi germaniche avevano costituito una serie di organismi statali, il diritto romano potè vivere, dato il sistema della personalità del diritto, cui sostanzialmente il mondo antico non aveva mai rinunciato, solo come diritto personale degli abitanti di origine romana, accanto ai diritti di origine germanica importati dai nuovi dominatori. Dopo il 1000, per una serie di ragioni che qui non è il caso di esaminare, la situazione cambia, e il diritto romano torna ad assumere una posizione di preminenza di fronte ai diritti germanici e agli altri diritti consuetudinari che intanto si erano venuti costituendo: preminenza non soltanto dottrinale, nel senso che è il diritto romano ad essere studiato nelle Università (che intanto si vengono organizzando), ma anche positiva, in quanto il diritto romano si pone come diritto vigente, sia pure senza escludere accanto a sè il vigore normativo dei varî diritti locali. Il movimento ha origine italiana ma non si limita all'Italia; specialmente attraverso le Università si propaga, sia pure con intensità diversa, più o meno in tutti i paesi d'Europa, e per lo più, come si è detto, il diritto romano acquista efficacia normativa sia come « lex omnium generalis », sia anche solo là ove il diritto locale non provveda (« recezione » del diritto romano). In tal modo la civiltà europea, che appunto nei secoli succes

sivi si venne costituendo, nel campo del diritto si organizzò intorno al diritto romano, postosi con il processo ora delineato come diritto comune a tutta l'Europa (1). Nè evidentemente può al riguardo avere importanza che, in seguito al movimento verso la codificazione, iniziatosi formalmente con il Codice Napoleone del 1804 e con il Codice austriaco del 1811, ma i cui presupposti sono da vedere nel movimento ideale del secolo XVIII, quasi dovunque il diritto romano abbia perduto vigore positivo (2), giacchè il diritto romano è divenuto appunto perchè elemento costitutivo della civiltà europea patrimonio comune di tutti i popoli che ad essa partecipano.

Da ciò derivano due ulteriori conseguenze.

Una, di valore contingente, è che, sebbene la codificazione abbia tolto al diritto romano il vigore positivo, tuttavia in nessun luogo dove esso fu diritto vigente la codificazione potè prescindere dalla tradizione giuridica, ad esso precipuamente ispirata. Onde in definitiva il diritto romano costituisce, limitatamente a quei paesi, il sostrato dei varî diritti nazionali vigenti, e perciò chi vuole compiutamente intendere questi non può prescindere da quello, non solo dove il diritto oggi vigente si conformi al diritto romano, il che è intuitivo, ma anche dove se ne scosti.

L'altra conseguenza, di valore universale, è che, essendo stato per secoli il diritto romano al centro degli studi giuridici, la scienza del diritto, anche là dove il diritto romano non è mai stato diritto vigente, è sorta e si è sviluppata come scienza del diritto romano: e sebbene la scienza giuridica abbia dal punto di vista tecnico proprio negli ultimi decenni compiuto rilevanti progressi, tuttavia gli strumenti fondamentali di cui oggi ci serviamo per comprendere il fenomeno giuridico sono ancor quelli elaborati dalla scienza del diritto romano. E poichè dai primi dottori bolognesi a noi la scienza giuridica non ha avuto soluzioni di continuità, ma ogni tappa raggiunta è stata il

(1) Non conviene però dimenticare che analoghi fenomeni si ebbero contemporaneamente anche per il diritto canonico.

(2) I paesi in cui ancora oggi il diritto romano è vigente sono, salvo errore, il Sud-Africa, San Marino, Ceylon, la Scozia.

punto di partenza per un successivo passo innanzi, ne segue che la scienza giuridica quale è oggi presuppone tutto il cammino percorso dai bolognesi a noi, cammino che riconduce al diritto romano: da ciò non è possibile prescindere.

Con ciò crediamo di aver risposto esaurientemente alle domande proposteci, e di aver giustificato la necessità dello studio del diritto romano indipendentemente da affermazioni retoriche e da quel che possano essere e l'organizzazione di una data società e le ideologie politiche in essa dominanti.

§ 2. *La storia del diritto romano e i suoi metodi*

4. *Studio dogmatico e studio storico del diritto.* — Posto che, come già si è accennato, la « Storia del diritto romano » è intesa ad esporre gli istituti giuridici del popolo romano nel loro divenire e nella loro evoluzione storica, dobbiamo cercare di meglio precisare quale è la ragione che la giustifica, e in che cosa questo insegnamento si diversifica dagli altri pur destinati ad esporre il diritto romano: in particolare quale è la ragione della sua coesistenza accanto all'insegnamento delle « Istituzioni di diritto romano ».

Certamente, e in primo luogo, la storia del diritto, di qualsiasi diritto, in quanto è storia, ha la stessa giustificazione che ha la storia delle altre manifestazioni del pensiero umano, come la storia delle religioni, la storia dell'arte, la storia della letteratura, anzi, che ha la storia in generale: ossia la tendenza dello spirito umano a ricercare il passato per rivivere nel passato il presente. E ciò potrebbe sembrare sufficiente. Ma anche sul piano particolare, meno elevato, se si vuole, ma per noi più importante, della educazione giuridica, la storia del diritto, e quindi la storia del diritto romano, assolve un'importante funzione, tale da giustificarne l'inclusione negli ordinamenti didattici.

Il diritto può essere studiato da un punto di vista « dogmatico », e da un punto di vista « storico ». Da un punto di vista dogmatico, quando si esamina la struttura dei varî istituti, se ne ricercano i principî, se ne indagano i nessi e